N. ____/__ REG.PROV.COLL. N. 03299/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3299 del 2021, proposto da

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Arbib, Giovanni Crisostomo Sciacca, Marcello Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

A.R.P.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Uccello, Fabrizio Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

- dalla deliberazione del Direttore Generale dell'ARPA Campania n. 139 del 8.3.2021, pubblicata in BURC n. 59 del 21.6.2021 e in G.U. della Repubblica Italiana - Quarta serie speciale n. 49 del 22.6.2021, recante l'"Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno ed determinato di totali 10 risorse

per mesi dodici rinnovabili diverse categorie e profili professionali del CCNL comparto sanità" nella parte in cui ha messo a concorso n. 1 posto per laureati in "Scienze Biologiche" iscritti al relativo albo professionale da inquadrare nella la categoria professionale "D Collaboratore Tecnico Professionale" (doc. 1, pag. 8 e ss.);

- ove occorrer possa, del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui alla deliberazione n. 91/2021 della medesima ARPA Campania;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.P.A.C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

L'Ordine Nazionale dei Biologi con ricorso notificato all'A.R.P.A.C. in data 26/07/2021 ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi all'Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno ed determinato di totali 10 risorse per mesi dodici rinnovabili diverse categorie e profili professionali del CCNL comparto sanità" nella parte in cui ha messo a concorso n. 1 posto per laureati in "Scienze Biologiche" iscritti al relativo albo professionale da inquadrare nella la categoria professionale "D Collaboratore Tecnico Professionale".

Lamenta che la selezione de qua presenterebbe profili di illegittimità, in quanto il requisito minimo per partecipare è la laurea triennale in scienze biologiche e l'iscrizione alla relativa parte dell'albo dei biologi (unica possibile: sezione biologo junior). Ciò sarebbe del tutto inadeguato rispetto alle competenze richieste dallo stesso bando in capo al concorrente da assumere in servizio.

Inoltre, si deduce che l'accesso al posto messo a bando per titoli e colloquio,

richieda il possesso di Comprovata esperienza in analisi biologiche e microbiologiche su varie matrici(acque marine, sotterranee, superficiali, reflue, sedimenti marini, acque ad uso umano, alimenti)" e articoli la prova orale su materie di peculiare complessità. Questi requisiti e competenze non sarebbero previsti tra le declaratorie per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale D, secondo il CCNL 20/09/2001 Comparto Sanità integrativo di quello del 07/04/1999. Peraltro tali esperienze, mansioni e conoscenze rientrerebbero in quelle esclusive dei Biologi Senior iscritti nella parte A) dell'Albo professionale e non dei Biologi Junior, iscritti nella parte B) dell'Albo professionale. Da ciò conseguirebbe che l'Agenzia voglia avvalersi di professionalità, inquadrabili per legge nell'ambito dirigenziale, precisamente della dirigenza medica, surrettiziamente sostituendole con personale non parimenti qualificato per lo svolgimento di mansioni di collaboratore biologo.

Si è costituita in giudizio l'ARPAC, rilevando che l'Agenzia, con Deliberazione n. 548/2021, ha annullato parzialmente la impugnata Deliberazione n. 139/2021 relativamente alle procedure identificate con i codici DET B (AT) DET C(AA) ed in particolare, per quanto riguarda il presente giudizio, quella identificata con il codice DET D(AA), con cui è stato messo a concorso n. 1 posto per laureati in "Scienze Biologiche" iscritti al relativo albo professionale da inquadrare nella la categoria professionale "D Collaboratore Tecnico Professionale.

Il Collegio rileva che debba prendersi atto della cessata materia del contendere, avendo l'Agenzia in via di autotutela, nelle more di approfondimenti ed ulteriori sviluppi giurisprudenziali, annullato la procedura identificata coi codici DET B/C/D laddove prevedevano quale requisito d'accesso il possesso della Laurea in Scienze Biologiche, Laurea in Chimica, Laurea in Chimica e Tecnologia/e Farmaceutica/che, Laurea in Chimica industriale e l'iscrizione al relativo albo professionale, in tal modo determinandosi all'annullamento parziale nel senso auspicato da parte ricorrente.

La natura della decisione ,derivante dal tempestivo esercizio della autotutela da

parte della amministrazione intimata, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato che si pone definitivamente a carico dell'ARPAC.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.

Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che si pone definitivamente a carico dell'ARPAC.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO